

CODICE ETICO

Art. 1 - Premessa

Il Codice Etico è diretto a conformare, regolare e verificare preventivamente i comportamenti che tutti i destinatari del Codice - individuati negli Organi dell'Istituto, nei Dirigenti ed in tutti coloro che sono sottoposti al coordinamento, alla direzione e/o al controllo di questi ultimi nonché nei collaboratori e consulenti che agiscono a qualsiasi titolo per conto dell'Istituto - sono tenuti a rispettare.

Il Codice in particolare:

- enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Istituto rispetto a tutti i soggetti con i quali lo stesso entra in relazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- fissa gli standards di riferimento e norme comportamentali mirate a conformarne la condotta ai principi predetti.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che tutti i soggetti sono tenuti ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento fissati dalle norme collettive ed integrative.

Il Codice deve essere portato a conoscenza di tutti gli Organi, i Servizi, gli Uffici e le strutture aziendali comunque articolate, affinché:

1. attività amministrativa, gestionale ed economica dell'Istituto risultino ispirate al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
2. sia esclusa ogni forma di comportamento contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra l'Istituto ed i terzi;
3. sia assicurata la diffusione dei principi anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;
4. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
5. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D. Lgs. n.231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. siano dettati principi e regole mediante l'adozione di specifici provvedimenti, protocolli, processi e procedure.

Sono obbligati ad uniformarsi alle previsioni Codice anche coloro che forniscono all'Istituto beni o servizi necessari al funzionamento. Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano anche ai soggetti che rappresentano l'Istituto stesso presso Società, Enti, Organismi comunque denominati.

Handwritten signature

I Destinatari sono pertanto obbligati alla conoscenza delle disposizioni, contribuendo attivamente alla loro diffusione ed osservanza.

Una copia del presente Codice è affissa all'Albo aziendale.

L'Istituto si impegna:

- ad assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- ad assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione di comportamenti antigiuridici e di violazione delle regole di parità di trattamento tra tutti i soggetti economici che richiedono gli interventi dell'Istituto;
- a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei consulenti, collaboratori, soggetti beneficiari degli interventi creditizi e fornitori o partner commerciali;
- ad astenersi da comportamenti illegittimi o illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con l'Amministrazione Regionale, le Autorità, le società cooperative, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, e più in generale nei confronti della collettività;
- a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti di tutti i soggetti, delle società cooperative, delle associazioni di rappresentanza delle stesse e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- ad evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, orientamenti sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente Codice le espressioni utilizzate assumono i significati appresso indicati:

- "Codice" indica il presente codice ed gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- "Destinatari" indica i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare:
 - gli Organi aziendali;
 - i dirigenti;
 - i dipendenti;

cy
me

M

- i collaboratori ed i soggetti in genere i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'Istituto e che partecipino alla prestazione dei servizi e delle attività dell'Istituto stesso;
- qualsiasi soggetto coinvolto, in forza di accordi, convenzioni, contratti aventi per oggetto la prestazione e/o l'integrazione dei servizi e delle attività istituzionali dell'Istituto.
- "Dipendenti" tutti i soggetti che intrattengono con l'Istituto un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui alla legge 23 febbraio 2003, n. 30);
- "Collaboratori" tutti i soggetti che intrattengono con l'Istituto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché infine qualsiasi altro soggetto che abbia un rapporto libero-professionale.

Art. 3 - Principi Fondamentali

I principi fondamentali ai quali si conforma l'azione dell'Istituto e dei soggetti individuati al precedente articolo sono:

a) legalità. Il rispetto della legge e delle norme statutarie e regolamentari, è principio fondamentale per l'Istituto. Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono pertanto tenuti a rispettare le norme di legge e devono astenersi dal commettere violazioni delle stesse. A tal fine, i destinatari acquisiscono con diligenza la necessaria conoscenza delle vigenti norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni. I Destinatari osservano inoltre, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili;

b) moralità. La qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione dell'Istituto costituiscono un patrimonio acquisito e sono determinate sostanzialmente dalla condotta dei destinatari, i quali sono quindi tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione dell'Istituto, sia nel luogo di lavoro che al di fuori di esso. In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni i destinatari tengono una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori:

- onestà, correttezza e buona fede, con l'assunzione delle responsabilità che a ciascuno di essi competono in ragione delle proprie funzioni e/o mansioni;
- trasparenza, mediante la trattazione delle informazioni con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione preventivamente autorizzati ed ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;

Handwritten signature

Handwritten signature

c) dignità ed eguaglianza. I destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura;

d) professionalità. I destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti, delle funzioni e delle mansioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento;

e) rispetto dei tempi. Nell'ottica della razionalizzazione dell'azione amministrativa e gestionale dell'Istituto i vigenti regolamenti fissano i tempi entro i quali devono essere conclusi i procedimenti di competenza dell'IRCAC.

Art. 4 – *Valori etici*

I Valori etici costituiscono il "patto" che lega l'Istituto al contesto economico regionale ed alle sue articolazioni territoriali, con specifico riferimento al settore dell'economia cooperativistica, e che definisce le regole di comportamento, i principi fondamentali e gli impegni dell'Istituto nei confronti di tutti i partners sociali ed economici. Tali principi sono:

1. Centralità della persona. L'Istituto ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona. La considerazione del fenomeno cooperativistico e la sua funzione sociale intesa in senso mutualistico ed antispeculativo che anche la Costituzione all'art. 45 riconosce come carattere distintivo della cooperazione si basa sulla totale rilevanza dell'elemento personale.
2. L'impegno. L'impegno dell'Istituto è istituzionalmente diretto al sostegno della piccola e media impresa siciliana strutturata in forma di cooperativa, per cui l'obiettivo è quello di creare, attraverso l'interazione di specifiche utilità e vantaggi, valore economico, sociale e culturale a beneficio delle cooperative, dei loro soci e della comunità regionale e locale. Una buona conoscenza del territorio, l'ottimizzazione delle relazioni con i partners di ogni livello, l'approccio solidale, la cura della professionalità costituiscono lo stimolo costante per l'azione amministrativa e gestionale dell'Istituto.
3. Autonomia. L'autonomia è uno dei principi fondamentali dell'Istituto che garantisce, anche attraverso i propri programmi e progetti, una capacità di analisi e di scelte sulle quali, nonostante la strumentalità dell'Ente nei confronti della Regione, l'Istituto ha ampi margini di autodeterminazione e di correlative responsabilità.
4. Promozione della partecipazione. L'Istituto favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese cooperative alla vita economica, promuovendo l'accesso al credito e contribuendo alla parificazione delle opportunità.
5. Utilità, servizio e benefici. L'Istituto non ha scopo di lucro. Il conseguimento di un equo risultato della gestione è lo strumento fondamentale per la promozione dell'economia cooperativa.

6. Promozione dello sviluppo dell'economia regionale. L'Istituto è normativamente legato al contesto regionale per lo sviluppo di un particolare settore della sua economia. Attraverso la propria attività creditizia agevolata promuove la crescita del settore economico-cooperativistico, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. L'Istituto svolge un'attività imprenditoriale "a responsabilità sociale", non soltanto finanziaria, a servizio di una economia solidaristica.
7. Formazione permanente. L'Istituto si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità di Organi, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nel mondo della Cooperazione.
8. L'Istituto, le cooperative, le loro associazioni rappresentative, si impegnano a contribuire allo sviluppo dell'economia regionale lavorando intensamente nel contesto di riferimento, dando chiaro esempio di attività democratica, di eguaglianza di diritti, di equità e solidarietà.

Art. 5 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai destinatari salvo quanto diversamente previsto dal Codice stesso e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) di volta in volta applicabili ai loro rapporti con l'Istituto. Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali l'Istituto intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

Art. 6 - Relazioni con Enti associativi ed altri organismi di categoria

L'Istituto opera in raccordo e collaborazione con le associazioni rappresentative delle cooperative.

Nei confronti di tali associazioni l'Istituto esprime una collaborazione fattiva, aperta, utile, efficace, tendente costantemente alla formulazione ed all'accoglimento di proposte migliorative, per il rispetto delle norme che regolano le varie procedure e per la costante determinazione di comuni obiettivi di crescita e di sviluppo.

Art. 7 - Relazioni con le risorse umane

Le risorse umane costituiscono elemento centrale su cui l'Istituto basa il perseguimento dei propri obiettivi.

L'Istituto riconosce pertanto la centralità delle risorse umane, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Gestione del personale

Nella gestione del personale l'Istituto adotta criteri oggettivi di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali ricorrendo, ove a ciò autorizzato dalle norme, anche a sistemi di selezione curriculare e comparativa. L'Istituto valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità dei destinatari, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di

aggiornamento professionale. I destinatari svolgono con diligenza le attività programmate in tal senso e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori specifiche azioni al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte dell'Istituto.

L'Istituto si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro e nei regolamenti interni.

In particolare l'Istituto si impegna;

- a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- a favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza e la disponibilità di ogni dipendente e collaboratore;

L'Istituto si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione, di illecito condizionamento o di indebito disagio.

Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Tutti i dipendenti e collaboratori dell'Istituto sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e subordinati, al perseguimento della missione, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi dell'Istituto o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio, compresi i rapporti e le comunicazioni con le cooperative clienti non preventivamente autorizzati dai Dirigenti dei Servizi.

All'insorgere di un possibile interesse proprio, attuale o potenziale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

I dipendenti e i collaboratori sono altresì tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità delle quali siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno dell'Istituto e ad utilizzare indebitamente il nome e l'immagine dell'Istituto a fini privati; sono altresì obbligati al segreto di ufficio su ogni evento, documento o circostanza dei quali possano venire a conoscenza.

Il personale deve proteggere e custodire i beni eventualmente affidati e contribuire alla tutela del patrimonio attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive predisposte per regolamentarne l'utilizzo. In particolare, deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore dell'Istituto ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto della sicurezza dell'Istituto.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- ad astenersi dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica;
- a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;
- a non utilizzare collegamenti alla rete internet diversi dalla rete ufficiale dell'Istituto.

L'Istituto vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, anche se non idonea ad arrecare a soggetti esterni un danno ingiusto.

Ai dipendenti e collaboratori è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione anche se con attività e ruoli differenti.

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e collaborazione.

Ogni ha il dovere di collaborare attivamente alla realizzazione delle iniziative, ai programmi ed agli obiettivi fissati dall'Istituto.

Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori

L'Istituto provvede, avvalendosi anche dei programmi e progetti di enti e strutture alle quali è associato, affinché i propri dipendenti e collaboratori siano idonei alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificati. L'Istituto cura altresì costantemente l'aggiornamento professionale dei dipendenti stessi.

Art. 8 - Relazioni con i soggetti esterni

I rapporti dell'Istituto con i soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, senza alcuna impropria richiesta e senza alcun aggravamento dei procedimenti relativi a ciascun soggetto.

I destinatari non sollecitano né accettano per se o per altri segnalazioni, trattamenti di favore o varie utilità da parte dei soggetti con i quali in ragione delle proprie attività interagiscono, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità dei comportamenti e tali da compromettere in ogni caso l'immagine dell'Istituto.

I destinatari devono astenersi dall'accettare regali, omaggi ed altre utilità, per sé o altri, se non di modico valore, valutato in relazione alla natura degli stessi.

In caso di regali ed altre utilità che superino il modico valore, viene data pronta informativa alla Direzione per procedere alla loro restituzione ovvero all'autorizzazione al loro mantenimento.

E' vietato promettere specifiche attività, risultati, proposte o benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni, l'offerta di omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine dell'Istituto ed è riservata agli Organi dell'Istituto stesso e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Art. 9 - Relazioni con le cooperative clienti

Costituisce l'obiettivo prioritario dell'Istituto la piena soddisfazione delle esigenze delle cooperative e delle loro associazioni di categoria che devono essere considerate come clienti, per la costituzione di solidi rapporti anche successivi alla erogazione dei servizi finanziari richiesti e che devono essere ispirati ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità. I destinatari sono dunque tenuti ad improntare il loro comportamento a criteri di cortesia, trasparenza, collaborazione e a garantire il rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché in ossequio alla vigente normativa in tema di privacy.

I rapporti con le cooperative devono essere improntati:

- alla piena osservanza e rispetto delle leggi, della vigente normativa di vigilanza, delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza, nonché dei regolamenti interni;
- all'obbligo di evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
- all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia, violazioni fiscali, ecc.);
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno;
- alla preventiva autorizzazione di ogni comunicazione in qualunque forma inoltrata, ai sensi del precedente art. 7.



L'Istituto nella propria attività, fermi restando gli obblighi di correttezza, trasparenza e riservatezza, deve fornire ogni adeguata documentazione ed esaurienti informazioni circa la natura e gli eventuali rischi delle operazioni e dei servizi richiesti in modo da permettere alle cooperative di prendere decisioni consapevoli nonché richiedere le informazioni necessarie alla individuazione e comprensione delle esigenze della cooperativa stessa.

Art. 10 - *Relazioni con i fornitori di beni e servizi*

L'Istituto gestisce i processi di acquisizione di beni e servizi secondo principi di trasparenza e correttezza e con l'osservanza delle condizioni commerciali e contrattuali e delle previsioni di legge relative.

I rapporti con i fornitori devono essere orientati:

- a perseguire la correttezza, la professionalità, l'efficienza, la serietà e l'affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata secondo le previsioni normative e regolamentari che vi sovrintendono;
- ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base delle vigenti prescrizioni in materia.

L'adesione alle procedure è garantita dalla regolamentazione interna delle procedure e dall'Albo dei Fornitori.

Art. 11 - *Relazioni con gli Organi di vigilanza e controllo*

Le relazioni dell'Istituto con gli Organi di vigilanza e controllo debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge vigenti e dei principi di leale collaborazione e non devono in alcun modo compromettere né l'attività dell'Istituto né il corretto esercizio del controllo di legittimità sull'azione amministrativa e gestionale dell'Istituto stesso.

In particolare l'Istituto è impegnato:

- a vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le relazioni tra Organi ed Uffici;
- a vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di condizionare i rapporti di vigilanza e controllo;
- a vietare alterazioni del funzionamento dei sistemi informatici o telematici o manipolare i dati in esso contenuti al fine di arrecare danno o pregiudizio all'esercizio delle attività di vigilanza e controllo o a vanificarne gli esiti;
- a prevenire - ove possibile - l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti nei confronti degli Organi ed Uffici di vigilanza e controllo.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- ad osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di attività di vigilanza e controllo nonché le disposizioni emanate dai competenti Organi Tutori;

- ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dagli Organi predetti, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Art. 12 - Relazioni con Organizzazioni Sindacali

L'Istituto gestisce il rapporto con le Organizzazioni Sindacali, strutturate nelle forme di rappresentanze aziendali previste dalla legge e dai contratti, mediante sistemi di relazioni articolati e fondati sul confronto costante e nel pieno rispetto della diversità dei ruoli e dei principi fondamentali che sono alla base delle relative norme di legge e della normativa contrattuale collettiva.

Le modalità relative alle informative, preventive e successive, alla consultazione, al confronto, al dialogo ed alla modalità di comunicazione ed informazione tra le parti garantiscono una continuità di rapporti che permette di elaborare soluzioni positive per l'Istituto e i propri dipendenti, prevenendo l'insorgere di conflitti individuali e collettivi.

Art. 13 - Relazioni con organi di informazione

Le comunicazioni dell'Istituto verso l'esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati all'ufficio preposto e si svolgono con le modalità fissate dall'Istituto. Il personale dell'Istituto ha l'obbligo di astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali verso l'esterno senza preventiva autorizzazione dell'Istituto e la violazione di tale prescrizione comporta specifica violazione di un obbligo di servizio.

Art. 14 - Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari

La gestione contabile è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza dei dati registrati.

Tutti gli atti della gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I bilanci devono corrispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione, nonché ove applicabili, alle istruzioni degli Organi Tutori e della Banca d'Italia.

Nei loro comportamenti i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti al rispetto dei principi di massima correttezza e trasparenza nella gestione delle

operazioni contabili in conformità alle normative vigenti. Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo interno.

E' vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni e occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne.

Art. 15 – *Tracciabilità dei flussi finanziari e prevenzione*

L'Istituto esercita la propria attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e delle disposizioni sull'antiriciclaggio emanate dalle competenti Autorità, rifiutando di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

L'Istituto pertanto è tenuto:

- a verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle cooperative clienti, sulle controparti commerciali, sui fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la legittimità della propria attività;
- ad operare in modo da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

Fanno pertanto parte integrante e sostanziale del presente codice etico le istruzioni e direttive del Direttore Generale sulla tracciabilità dei flussi finanziari nonché ogni altra eventuale integrazione e modificazione che nelle stesse forme dovesse essere introdotta in forza di disposizioni normative e governative o da determinazioni dell'Autorità per la vigilanza.

Art. 16 – *Conflitto di interessi specifico*

I destinatari nell'espletamento delle proprie funzioni, sono obbligati ad evitare specifiche situazione di conflitti d'interesse, quali - a titolo esemplificativo - l'assunzione di cariche sociali o lo svolgimento di attività consulenziale presso società, cooperative e loro consorzi finanziate dall'Istituto o con le associazioni di rappresentanza e l'assunzione di interessi economici e finanziari del destinatario stesso o di partecipazione al capitale sociale di tali soggetti.

Art. 17 - *Controlli*

I controlli interni rappresentano l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia delle attività di protezione e prevenzione, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, della correttezza dei rapporti con gli Organi di vigilanza nonché con le prescrizioni ed i controlli esercitati dal Collegio dei Revisori.

Le modalità e l'applicazione dei controlli sono disciplinati dalla legge e dalle prescrizioni degli Organi aziendali.

Art. 18 - *Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

La responsabilità dei destinatari rende obbligatoria la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio. A tal fine, la pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi deve essere improntata al più alto livello di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. I Destinatari deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

Tutti i destinatari devono collaborare con i soggetti incaricati delle funzioni di Responsabile per la sicurezza, con il Medico competente e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 19 - *Riservatezza delle informazioni*

L'Istituto cura l'applicazione e l'aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare:

- assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;
- classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento.

Tutti i destinatari del Codice, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative, sono obbligati ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare le conoscenze tecniche, finanziarie, legali, amministrative, gestionali e commerciali dell'Istituto. In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

- ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della propria attività e in diretta correlazione con quest'ultima;
- ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
- a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati.

Art. 20 - *Attuazione e diffusione*

I destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

L'Istituto si impegna ad assicurare la massima diffusione del Codice, anche mediante pubblicazione sul sito internet ed a mezzo di comunicazioni intranet e mediante la predisposizione di strumenti conoscitivi di informazione e sensibilizzazione con riferimento ai suoi contenuti. Sono inoltre previste verifiche

periodiche per monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice nonché l'aggiornamento del Codice in relazione all'evoluzione dell'attività dell'Istituto ed agli eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale.

Nei rapporti contrattuali, l'Istituto si impegna a richiedere ai terzi il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi, l'Istituto è tenuto ad informare tempestivamente e adeguatamente questi ultimi circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne l'osservanza ed a non instaurare, né proseguire, rapporti con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, o comunque non osservi, le disposizioni del presente Codice.

Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del Codice deve essere segnalato agli organi dell'Istituto, e, ove costituito, all'Organismo di vigilanza, secondo le modalità eventualmente definite dal modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'Istituto provvede a fissare le modalità con le quali potranno essere rivolte le segnalazioni relative a eventuali violazioni del presente Codice.

L'accertamento delle violazioni dei doveri previsti nel presente Codice è condotto con le modalità e le garanzie previste per il procedimento disciplinare.

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dall'Istituto attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia di disciplina.

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice compiute dai dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto della legge 300/70, dalla normativa vigente, dai CC.CC.NN.LL., dal Regolamento del personale.

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, e da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice, così come la diretta violazione delle stesse.

Nei confronti degli Organi dell'Istituto che abbiano commesso una violazione del presente Codice il Consiglio di Amministrazione deve comunicare ogni elemento relativo agli Organi Tutori ed al Governo Regionale.

Qualora la violazione delle disposizioni sia commessa da collaboratori, consulenti esterni, o fornitori di beni e servizi le sanzioni verranno stabilite dagli Organi dell'Istituto e nei casi più gravi potranno comportare la risoluzione del contratto, oltre al diritto da parte dell'Istituto di ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illecito mantenuto.

CM

Mr

Alh